



Studio Piccinato
COMMERCIALISTI

Dott. Christian Piccinato

Rag. Commercialista – Revisore Legale

VIA MONACHE 4 - 37045 LEGNAGO VR

Tel. 0442/28647 - E-Mail: piccinato.chr@hotmail.it

Legnago, 17/01/2025

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di bilancio 2025.

Riforma dell'IRPEF: vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:

- la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF (fino a 28.000 euro 23%, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%, oltre 50.000 euro 43%);
- la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
- la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Misure per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale": viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione.

Il bonus e l'ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Bonus

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 eu-ro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24 di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia: a partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili.

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale.

Vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e ai familiari residenti all'estero.

Detrazioni IRPEF per oneri: per le spese sostenute dall'1.1.2025 viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano alle persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012, le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015, interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024, le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni, spese per premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024.

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);
- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

Dott. Christian Piccinato
Rag. Commercialista – Revisore Legale

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;
 - 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
- Stante l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:
- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
 - 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
 - 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
 - 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Interventi di recupero edilizio: per le spese sostenute dall'1.1.2025 per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l'aliquota del 50%, nel limite massimo di spesa agevolata non superiore a € 96.000, mentre per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è fissata al 36% per le spese sostenute nel 2025.

La detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Dall'1.1.2025, non godono più dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").

Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus): per le spese sostenute dall'1.1.2025 le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Pertanto, l'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti") per le abitazioni principali, l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 e per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Superbonus: per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto "dal comma 8-bis primo periodo" dell'art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024:

- risulti presentata la CILA-S, di cui all'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l'aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la "speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025" recata dal co.

Dott. Christian Piccinato
Rag. Commercialista – Revisore Legale

8-ter dell'art. 119 del DL 34/2020 e la "speciale disciplina RSA" di cui al co. 10-bis del predetto art. 119.

Viene inoltre consentito di "spalmare" in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L'opzione di "spalmatura decennale" è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d'imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024).

Tale dichiarazione integrativa (riferita all'anno 2023) potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l'eccedenza potrà essere versata "senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024".

Bonus mobili: viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.

Bonus elettrodomestici: viene riconosciuto, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

- l'elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B) ed è prodotto nel territorio dell'Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Il contributo spetta per l'acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziare:

- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico;
- comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Spese scolastiche: viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR.

Fringe benefit: la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, per tutti i dipendenti e 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti: le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione; e che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Causa di esclusione dal regime forfetario: il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro.

Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate): viene stabilizzato il regime che prevede la possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18% da versarsi entro il 30 novembre.

Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività: viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%.

IRES premiale: solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;
- investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Super-deduzione per nuove assunzioni: viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della superdeduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice: sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025 e si sostanziano:

Dott. Christian Piccinato
Rag. Commercialista – Revisore Legale

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di co-como per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale: è stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31.10.2024, sia alla data dell'1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Il regime agevolativo in commento prevede l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese: è stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti: anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori auto-nomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese: le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito,

di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Credito d'imposta per investimenti 4.0: sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d'imposta transizione 5.0: sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano:

- l'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica: per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:

- l'applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un'apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell'Unione europea;
- in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell'IVA è a carico del committente.

Pagamento dell'IVA da parte del committente

Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l'applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:

- il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell'IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell'imposta;
- il committente comunica l'esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all'Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);
- il versamento dell'IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione "orizzontale" ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:

- già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;

Dott. Christian Piccinato
Rag. Commercialista – Revisore Legale

- rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l'imposta con il meccanismo dello split payment;
 - effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del DLgs. 276/2003.
- L'efficacia del regime è condizionata all'emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Agevolazione prima casa: l'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, una richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto "dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge" con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni.

Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni: le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato.

Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro.

Obbligo di PEC per gli amministratori di società: a decorrere dall'1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese.